

Verbale dell'adunanza del 3 giugno 1919

Presiede il Vice Presidente

Sono presenti il Consigliere delegato Beneduce ed i Consiglieri Verardo e Rosmini.

Procedimenti per il personale.

Ripreso in esame il memoriale del personale che fu già oggetto di uno scambio di idee nell'adunanza del 28 maggio u. l.:

Udite le comunicazioni e le proposte del Consigliere delegato in relazione coi criteri fondamentali di massima allora formulati;

Il Comitato delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti seguenti:

a) Commissione del personale.

Che sia sostituito al testo dell'art. 63 del Regolamento interno, relativo alla Commissione del personale, il testo seguente:

. Art. 63 .

La Commissione del personale ha le attribuzioni che le derivano dalle disposizioni del presente Regolamento e si occupa soltanto di argomenti che concernano impiegati di grado inferiore a quello di Segretario Generale, di Capo Ufficio e di Ispettore Compartimentale salvo quanto dispone il quarto capoverso dell'art. 58. Essa è composta dal Vice Direttore Generale, dal Segretario Generale e di tre Capis Ufficio designati all'inizio di ogni anno dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale.

Saranno inoltre parte della Commissione, con voto deliberativo:

a) Due impiegati appartenenti alla categoria del personale direttivo ed eletti dal personale della categoria stessa;

b) Due impiegati appartenenti al ruolo transitorio ed eletti dal personale del ruolo stesso;

c) Due impiegati appartenenti alla categoria del personale esecutivo ed eletti dal personale della categoria stessa;

d) Due impiegati appartenenti alla categoria del personale subalterno ed eletti dal personale della categoria stessa;

Gli impiegati eletti come sopra parteciperanno alle adunanze della Commissione solo quando dovranno discutersi provvedimenti interessanti la categoria del personale da cui essi furono eletti e alla quale appartengono.

La Commissione dovrà sentire in ogni caso il Capo dell'Ufficio cui appartiene l'impiegato del quale ella deve occuparsi.

Le adunanze della Commissione sono valide quando intervengano la metà più uno dei componenti di essa.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza ed in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le risoluzioni che ne risultano devono essere registrate a verbale.

La Commissione del Personale esprimerà inoltre il suo avviso su tutte le altre questioni concernenti il personale, quando ne sia richiesta dal direttore Generale.

b) Orario di ufficio.

Che alla attuale dizione dell'art. 50 del Regolamento interno,

relativo all'orario d'ufficio degli impiegati, sia sostituita la seguente:

. Art. 50.

Gli impiegati dello Istituto devono osservare l'orario di ufficio il quale, normalmente, è di sette ore divise nei primi cinque giorni della settimana e di quattro ore e mezza continuata al sabato.

Il Comitato permanente, su proposta del Consigliere delegato, stabilisce l'ora d'inizio e di ripresa del lavoro, nonché le speciali norme disciplinari atte a garantire l'esatta osservanza dell'orario.

c) Fondo di cointeressenza.

Che, in relazione alla determinazione del fabbisogno di personale per i singoli uffici, da accertarsi entro il 31 luglio 1919, ha fatta una imputazione in bilancio pari al 10% degli stipendi, quale dotazione annuale per la istituzione di un fondo di cointeressenza a favore del personale.

Le quote spettanti ai singoli uffici saranno aumentate dalle economie conseguite in dipendenza delle attuazioni non retribuite e delle vacanze dei posti a cui non si ha in nessun modo provveduto con altro personale.

Dalle quote stesse sarà per contro prelevata ogni retribuzione per lavori straordinari, i quali dovranno essere autorizzati di volta in volta, dal Consigliere delegato.

Alla fine dell'esercizio si determinerà, per ogni ufficio, il saldo del conto di cointeressenza. Detto saldo sarà ripartito fra gli impiegati

ti che abbiano prestato opera attiva e proficua, sulla base di coefficienti in relazione al rendimento di ciascuno.

La quota attribuita a ciascun impiegato non potrà mai eccedere il doppio della quota che gli spetterebbe nella ipotesi di una ripartizione della somma disponibile, per una terza parte a favore di tutti gli impiegati in relazione al numero, e per due terzi in proporzione degli stipendi.

Il piano di riparto sarà approvato dal direttore Generale sentita la Commissione del Personale.

Per i Capi di Ufficio sarà costituito un fondo a parte alimentato dal 10% dei loro atleggi, e dal 10% prelevato dalla economia sulla spesa per personale. Il fondo sarà addebitato del 10% della spesa occorrente per lavori straordinari. L'assegnazione a favore dei singoli capi ufficio sarà fatta dal direttore Generale.

Le eventuali economie sulla ripartizione saranno assegnate a favore della Società di Iniziativa Assistenziale per il personale.

Con provvedimenti a parte sarà stabilito uno speciale fondo di controbilanci per il personale ispettivo in relazione ai risultati della produzione.

D) Contratto di assicurazione.

Che siano elevati con decorrenza dal 1° giugno corrente le percentuali

h) Dell'ora del premio del contratto di alienazione del personale dal 6% al 10% dello stipendio a carico del fondo di integrazione di previdenza, da corrispondersi qualunque sia la responsabilità di detto fondo, e dal 4% al 5% dello stipendio a carico degli impiegati.

e) Note caratteristiche.

Che alla attuale dizione dell'art. 49 del Regolamento interno sia sostituita la seguente:

- Art. 49.

"Entro il mese di dicembre di ogni anno sopra apposito modulo, da approvarsi dal Comitato Permanente su proposta del Direttore Generale, ogni Capo Ufficio deve dare informazioni sopra ciascuno degli impiegati da lui dipendenti.

Gli impiegati prenderanno visione delle informazioni del Capo Ufficio, e firmeranno il rispettivo foglio."

f) Aumenti di stipendio.

Che ritenuta la opportunità di non procedere alla modificazione del quadro delle qualifiche, delle categorie e degli stipendi fino a che non si sia provveduto al riordinamento degli uffici della Direzione Generale, sia stabilito di aumentare gli stipendi del personale a decorrere dal 1° giugno corrente nelle seguenti misure annue:

Personale maschile di categoria direttiva e ruolo transitorio	£ 1.200
" femminile esecutivo	" 750
" subalterno	" 600

Quando, con tali aumenti lo Stipendio venga ad essere superiore al limite massimo del quadro delle qualifiche, delle categorie e degli stipendi la parte eccedente detto limite sarà corrisposta come allegato ad personam e sarà considerata come Stipendio a tutti gli effetti salvo sistemazione di tale allegato con l'approvazione di un nuovo quadro delle qualifiche delle categorie e degli stipendi.

A decorrere dalla stessa data al personale avente tali sarà corrisposto un aumento di retribuzione giurata nelle seguenti misure:

Personale maschile	₤ 3.-
" femminile assunto a tutto il 31 maggio 1918	2.-
" femminile assunto dopo il 31 maggio 1918	1.50
" subalterno	1.50

g) Indennità caro-viveri.

Che, a decorrere dal 1° giugno corrente l'indennità caro-viveri del personale di ruolo maschile, femminile e subalterno sia aumentata per ciascuno nella misura del 10% del rispettivo stipendio.

La totale indennità caro-viveri goduta dal personale tanto in base alla presente quanto in virtù delle precedenti deliberazioni, sarà corrisposta a tutto il 31 Dicembre 1920, salvo che non intervengano prima di tale data provvedimenti di ulteriore sistemazione del personale e modificazioni delle norme vigenti.

b) Personale avventizio.

Che a favore del personale avventizio sia stabilito.

1°) Che entro il 31 Dicembre 1919 per le attribuzioni di personale necessario per i vari servizi ordinari dell'Istituto, sarà accordata la preferenza al personale avventizio attualmente in servizio presso l'Istituto a condizione che abbia i titoli di studio in conformità delle disposizioni del Regolamento interno e che sia giudicato meritevole dal Consiglio di Amministrazione.

A parità di condizioni sarà titolo di preferenza la maggiore anzianità di servizio.

2°) Che in caso di licenziamento debba farsi agli avventizi un preavviso di un mese, e concedersi una indennità pari alla retribuzione media di un mese per ogni anno di servizio prestato.

i) Iscrizione del personale subalterno alla Cassa Nazionale di previdenza.

Che i contributi annui da versare nei rispettivi conti individuali del personale subalterno iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza con decorrenza dal 1° giugno corrente siano elevati dal 7% all'11% dello stipendio; il 3% a carico del personale e l'8% a carico dell'Istituto.

Logo di cui il Vice Presidente toglie la seduta.

Il Vice Presidente

V. Magaldi

Il Consigliere Delegato

Il Consigliere Segretario

A. Kopman